

INFORMA IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI

SUPPLEMENTO A TERNI UMBRIA – Anno VI - N° 1/2002

Sped. A P 45% - Legge 662/96 - Art. 2 - C. 20B - Fil. TR - Reg. Trib. PG n° 06/97 Terni Febbraio 2003

RAPPORTI DI LAVORO



IN QUESTO NUMERO:

- * FINANZIARIA 2003 - Le principali novità contenute dalla Legge approvata il 23.12.2002

- * VERBALE DI ACCORDO CCNL METALMECCANICI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI AZIENDE ARTIGIANE

- * VERBALE DI ACCORDO CCNL PULITINTOLAVANDERIE AZIENDE ARTIGIANE

- * CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO: RECUPERO DA PERTE DELL'INPS DEGLI SGRAVI INDEBITI

- * LEGGE 215/92 AGEVOLAZIONI PER L'IMPREDITORIA FEMMINILE

- * FINANZIAMENTI AGEVOLATI DA FIDIMPRESA



Confederazione Nazionale
dell'**Artigianato** e della **Piccola**
e **Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

FINANZIARIA 2003

LE PRINCIPALI NOVITA' CONTENUTE DALLA LEGGE APPROVATA IL 23.12.2002.

Il parlamento, il 23.12.2002, ha approvato la legge finanziaria per il 2003 improntata, principalmente, sulla parziale anticipazione della riforma fiscale, mediante la revisione degli scaglioni e delle aliquote fiscali e l'introduzione della cosiddetta "no tax area" finalizzata a ridurre la pressione fiscale per i redditi medio/bassi e al reperimento di fondi tramite una serie di sanatorie fiscali (concordato, condono tombale, dichiarazione integrativa, sanatoria scritture contabili e magazzino, chiusura accertamenti, liti pendenti e ruoli, scudo fiscale, tributi locali, ecc). La legge contiene, oltre alla prevalente sostanza fiscale, una miriade di disposizioni che spaziano in ogni direzione: previdenza, pensioni e rapporto di lavoro, ammortizzatori sociali, soppressione di enti previdenziali, ampliamento esenzioni IRAP, riduzione e revisione dei crediti di imposta ecc ecc.

Esaminiamo di seguito le principali novità:

IRPEF: nuove aliquote e nuovo modo di calcolo (art. 2)

Sono state modificate, con decorrenza 1° gennaio 2003, le modalità di calcolo dell'Irpef mediante l'introduzione (nuovo art. 10 – bis del Tuir) di una deduzione dal reddito (cd. "no tax area") così composta: importo base € 3.000,00 più € 4.500,00 per il reddito di lavoro dipendente (da rapportare a periodo di lavoro) ovvero più € 4.000,00 per i redditi di pensione (da rapportare a periodo di pensione) ovvero più € 1.500,00 per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore (le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro). La predetta deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 26.000,00, aumentato della medesima deduzione e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir, e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14 del medesimo Tuir, e l'importo di € 26.000,00, se il predetto rapporto è uguale o maggiore di 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, la deduzione si assegna utilizzando il risultato ottenuto dal predetto rapporto (si utilizzano le prime 4 cifre decimali).

Sono stati, inoltre, modificati gli scaglioni e le aliquote Irpef, nonché le detrazioni d'imposta, in particolare:

scaglioni e aliquote Irpef: fino a € 15.000,00 = 23%; oltre € 15.000,00 e fino a € 29.000,00 = 29%; oltre € 29.000,00 e fino a € 32.600,00 = 31%; oltre € 32.600,00 e fino a € 70.000,00 = 39%; oltre € 70.000,00 = 45% (fino al 31.12.2004 non si applicano per la tassazione degli arretrati degli anni precedenti);

detrazioni per lavoro dipendente: da 0 a € 27.000,00 = € 0; oltre € 27.000,00 e fino a € 29.500,00 = € 130,00; oltre € 29.500,00 e fino a € 36.500,00 = € 235,00; oltre € 36.500,00 e fino a € 41.500,00 = € 180,00; oltre € 41.500,00 e fino a € 46.700,00 = € 130,00; oltre € 46.700,00 e fino a € 52.000,00 = € 25,00; oltre € 52.000,00 = € 0. La legge approvata ha mantenuto la clausola di salvaguardia per il 2003 che permette al contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico), di applicare, se più favorevole, la precedente normativa.

Le agevolazioni per l'edilizia (art. 2)

La versione definitiva della legge finanziaria ha prorogato, sia pure parzialmente, alcune agevolazioni per l'edilizia. In particolare:

- Sino al 30 settembre 2003 opera la riduzione al 10% dell'aliquota Iva per le manutenzioni (la direttiva comunitaria, pure approvata in dicembre, consente questa aliquota sino alla fine dell'anno);
- Pure sino al 30 settembre 2003 è prorogato il 36% di detrazione per gli interventi di recupero edilizio e bonifica dell'amianto. Limite € 48.000,00 per ciascun intervento anche considerando le spese sostenute dal 1998. Frazionamento in dieci anni 85 per contribuenti da 75 anni e 3 per contribuenti da 80 anni);
- La detrazione del 36% per l'acquisto di edifici ristrutturati opera per ultimazione dei lavori sino al 31.12.2003 e rogiti sino al 30.06.2004 (ricordarsi di effettuare i bonifici bancari con l'apposito modello dei lavori edili).

Addizionali all'Irpef (art. 3)

La nuova deduzione prevista per assicurare la progressività dell'Irpef non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali (regionale; provinciale/comunale). È altresì previsto che, in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, dal 30 settembre 2003 vengano sospese le delibere di aumento dell'imposta locale.

Irpeg (art. 4)

È stabilita la riduzione dell'aliquota Irpeg che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, passerà dal già previsto (legge n. 388 del 2000) 35% all'attuale 34%; tale modifica ha comportato anche la contestuale riduzione al 51,51 % (attualmente fissata nella misura del 53,85%) del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir spettante ai soci per gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione delle società o degli enti

diversi dalle società residenti nel territorio italiano che svolgono attività commerciale. Si ricorda che l'adozione del credito d'imposta è diretta ad eliminare la doppia imposizione degli utili tassati sia in capo alla società, sia ai soci dopo la loro distribuzione. La doppia imposizione contrasterebbe, infatti, con quanto stabilito dall'articolo 127 del Dpr 917/89. Con il meccanismo del credito d'imposta in capo al socio che ha percepito gli utili si ricostituisce il reddito ante imposte e successivamente si passa alla tassazione dello stesso. Infatti, il credito d'imposta spettante sugli utili distribuiti dalle società di capitali ed enti è pari (dal mese di gennaio 2003) al 51,51 per cento dell'utile stesso. La riduzione del credito d'imposta al 51,51% comporta anche la modifica dell'art. 105 del Tuir che prevede che, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta ai soci, è necessario determinare separatamente l'ammontare complessivo delle imposte calcolate nella predetta misura per i proventi conseguiti dalle società a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. Infine, per le operazioni straordinarie previste dal decreto legislativo n. 358 del 1997, le relative plusvalenze rilevano, per la determinazione dell'imposta sostitutiva del 19%, nella minor misura del 44,12% rispetto all'attuale 45,72%.

Irap (artt. 5 e 19)

Dal 2003 sarà possibile la piena deducibilità dei costi sostenuti per i contratti di formazione e lavoro (in precedenza esenti nella misura del 70%). Per il settore agricolo, l'aliquota per l'anno 2002 è stata riportata all'1,90%.

Imprese di autotrasporto (art. 21)

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo pari a € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto

delle spese di viaggio e di trasporto (art. 62, comma 1 – *quarter* Dlgs 917/86).

Periodi contributivi anno 1998 (art. 38)

Per i periodi di contribuzione, relativi al 1998, non risultanti dall'estratto conto Inps, il periodo di prescrizione è sospeso per 18 mesi a decorrere dall'1.1.2003.

Lavoratori esposti all'amianto (art. 39)

Per fronteggiare i maggiori oneri previsti per l'erogazione dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto vengono stanziati somme specifiche all'Inps per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Cigs e mobilità (art. 41)

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministero del lavoro; per l'anno 2003, può disporre proroghe dei trattamenti di

Cigs, mobilità e disoccupazione, anche in deroga alla vigente normativa in materia. È prorogata a tutto il 2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per riduzione di personale da parte di aziende non rientranti nel campo di applicazione della mobilità, anche con meno di 15 dipendenti. Per il settore dell'indotto automobilistico, il trattamento Cig ordinaria potrà essere compreso per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi ovvero per più periodi non consecutivi complessivamente non superiori a 24 mesi in un triennio.

Contratti di solidarietà (art. 41)

È stabilita la proroga, per tutto il 2003 dei contratti di solidarietà difensivi per le aziende artigiane non beneficiarie della Cigs, anche con meno di 16 dipendenti.

Inpdai (art.42)

Con effetto dal 1° gennaio 2003, l'Inpdai è soppresso e le strutture e le funzioni sono trasferite all'Inps: i dirigenti industriali sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'Ivs (l'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti); il regime pensionistico dei dirigenti industriali è uniformato (nel rispetto del principio del pro-rata) a quello degli iscritti al Fpld; dal 2003 la contribuzione dovuta all'Inps, per i dirigenti con anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, sarà calcolata senza tenere conto del massimale retributivo in vigore presso l'Inpdai (per il 2002 pari a € 143.105).

Cumulo pensione e retribuzione (art. 44)

Dal 2003 è esteso il regime totale di cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito di lavoro autonomo e dipendente per i soggetti con almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione. Il cumulo sarà altresì possibile a chi è già titolare di pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, mediante pagamento di una somma a titolo di tassa d'ingresso pari a:

[(pensione mese gennaio 2003 – pensione minima) x 30% x (95 – la somma dei requisiti contributivi e anagrafici all'atto del pensionamento)], con un minimo pari al 20% della pensione del mese di gennaio 2003 e con un massimo pari a tre volte la medesima pensione di gennaio 2003).

Collaboratori coordinati e continuativi (art. 44)

Per i soggetti che percepiscono redditi di pensione, il contributo dovuto alla gestione separata aumenta di 2,5 punti dal 2003 (aliquota complessiva 12,5%) e di ulteriori 2,5 punti dal 2004 (aliquota complessiva 15%).

Agevolazioni per il settore artigiano (art. 45)

Viene riconosciuta agli imprenditori del settore artigiano ed ai coltivatori diretti iscritti negli albi provinciali la facoltà, per l'espletamento della loro attività lavorativa se impossibilitati da casi di forza maggiore (determinati con decreto ministeriale), di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale, di collaborazioni occasionali di parenti entro il 2° grado, anche se studenti, per un periodo non superiore a 90 giorni nel corso dell'anno. Pertanto, i parenti di cui può avvalersi l'artigiano sono i genitori ed i nonni (ascendenti), i fratelli o le sorelle (collaterali) ed i figli ed i nipoti (discendenti). Gli artigiani sono comunque tenuti ad assicurare presso l'Inail i predetti collaboratori.

Formazione professionale (art. 47)

Viene destinata una somma pari a 1 milione di euro al Fondo per l'occupazione, per il finanziamento degli interventi di formazione professionale svolti da enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazione con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Per poter usufruire del finanziamento è necessario che i soggetti interessati soddisfino le seguenti condizioni: applichino per il personale Ccnl di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività. Il Ministero del lavoro, con proprio decreto, determinerà i criteri e le modalità di destinazione al Fondo dell'importo stanziato.

Formazione continua (art. 48)

Prevista l'istituzione di fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continuativa, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del terziario. Gli accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono istituire un fondo per i dirigenti da tenere separato dagli altri fondi. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, oltre ad ulteriori iniziative propedeutiche. L'attivazione dei fondi è subordinata all'autorizzazione ministeriale previa verifica della conformità alla finalità formativa. Spetta al Ministro del lavoro svolgere l'attività di vigilanza e di monitoraggio sulla gestione dei fondi ed in caso di irregolarità o di inadempimenti può disporre la sospensione dell'attività. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi devono versare un contributo integrativo all'Inps che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi deve avvenire entro il 30 giugno 2003 e le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Il datore che omette solo parzialmente il versamento del contributo è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni che devono essere versate dall'Inps al fondo prescelto.

Cure termali (art. 52)

La partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è elevata a 50 euro.

Deducibilità erogazioni liberali (art. 59)

Le persone fisiche che versano somme di denaro a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni

senza scopo di lucro che al 1° gennaio 2003 svolgono direttamente o indirettamente attività di studio o di ricerca scientifica sulle malattie tumorali presso laboratori universitari, ospedali e istituti, possono dedurre l'importo erogato dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai fini Irpef entro il limite massimo di 500 euro.

Bonus assunzioni (art. 63)

I diritti acquisiti per gli incrementi occupazionali (soggetti in soprannumero con i requisiti previsti dall'art. 7, legge 388/2000) realizzati alla data del 7.7.2002 continueranno ad espletare i loro effetti per tutto il 2003 (credito d'imposta nella misura di € 413,17/mese ovvero di € 619,75 per il sud e aree svantaggiate). Per le assunzioni dal 2003 al 2006, il credito d'imposta si riduce a € 100,00/mese, elevato a € 150,00 per gli over 45 anni, ulteriormente maggiorato di € 300,00 per il sud e le aree svantaggiate. Le assunzioni devono risultare in soprannumero alla nuova media storica 1.8.2001 – 31.7.2002 (Per i datori di lavoro che hanno creato occupazione aggiuntiva alla data del 7.7.2002, i nuovi assunti nel 2003 continueranno ad essere confrontati con la media storica 1.10.1999 – 30.9.2000). Rimangono inalterati i requisiti soggettivi e oggettivi fissati dall'art. 7 della legge 388/2000.

Intervento per la promozione industriale (art. 73)

Con delibera del CIPE può essere disposto che gli interventi di promozione industriale del comparto siderurgico (art. 5, DI 120/89, l. 181/89) siano effettuati anche in aree interessate da crisi del settore del comparto industriale. Il programma di promozione industriale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, deve essere finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Visto d'ingresso per i lavoratori extracomunitari (art. 80)

La rappresentanza diplomatica che rilascia il visto d'ingresso per motivi di lavoro, anche autonomo, deve darne comunicazione, oltre che al Ministero dell'interno e all'Inps, anche all'Inail. L'Inail dovrà altresì ricevere da parte della Questura le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Banconote e monete (art. 87)

È previsto che tutti coloro che fossero ancora in possesso di monete o banconote delle vecchie lire possono chiedere la conversione in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. Inoltre, il Ministero delle finanze di concerto con la Banca d'Italia entro il prossimo 31 gennaio 2003 effettuerà una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro 28 febbraio 2012. Il 65% dell'importo che risulta dalla stima suddetta la Banca d'Italia lo corrisponderà all'erario entro il 28 febbraio 2003. Un ulteriore 25% sarà invece corrisposto entro il 31 gennaio 2008, mentre l'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.

Attività sportive dilettantistiche (art. 90)

Le disposizioni della l. 398/91, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società di capitali senza fine di lucro. I compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sono classificati tra i redditi diversi di cui all'art. 81, Tuir.

Asili nido nei luoghi di lavoro (art. 91)

Viene istituito, dal 2003, il fondo di rotazione per il finanziamento dei datori che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido. Per ottenere il finanziamento deve essere presentata apposita domanda al Ministero del lavoro.

I CONDONI PREVISTI DALLA FINANZIARIA

L'esigenza di fare cassa in tempi brevi ha fatto stabilire la scadenza delle definizioni al 16 marzo 2003 – **prorogato al 16 aprile 2003** - tranne il caso del condono parametrico per i redditi di impresa o di lavoro autonomo – concedendo quindi poco più di due mesi per scelte di notevole rilievo. La storia dei precedenti condoni ha visto proroghe anche di un anno, in funzione della risposta dei contribuenti alla prima data di scadenza, ma risulta evidente che non si possa rischiare di mancare una opportunità di rilievo, nel caso in cui una ulteriore proroga non dovesse venire. Un adempimento di rilievo – presente anche in precedenti condoni – riguarda la presentazione di una dichiarazione integrativa minima, anche di pochi euro, per evitare la proroga di due anni dei termini di accertamento nei confronti dei contribuenti che, senza questo slittamento, alla fine del 2003 vedranno l'allineamento tra Iva ed imposte dirette, con la scadenza – per queste – sia del 1997 sia del 1998, connessa all'introduzione del modello Unico. L'integrativa minima per evitare lo slittamento dei termini di accertamento scade il 16 aprile 2003, anche se al successivo 20 giugno i soggetti con il maggior rischio di accertamento – cioè gli imprenditori e i lavoratori autonomi – potranno ancora presentare la dichiarazione integrativa parametrica.

Seguendo l'ordine degli articoli della finanziaria, passiamo in rassegna i condoni della finanziaria, delineandole le caratteristiche più rilevanti.

Condono parametrico (articolo 7)

Come sopra accennato è l'unico che – per ora – scade al 20 giugno. Riprende le analoghe disposizioni del 1993, quando l'amministrazione finanziaria aveva inviato delle incomprensibili proposte di incremento del dichiarato ai fini Iva e delle imposte sui redditi. Da allora abbiamo avuto i parametri e gli studi di settore, e pertanto il nuovo condono si basa su questi strumenti, oltre che su indici economici, che saranno elaborati dall'amministrazione finanziaria. Per evitare tempi lunghi, questo condono – prima

previsto, come il precedente, in riscontro alle proposte dell'amministrazione – verrà attuato in autoliquidazione da parte dei contribuenti. Nel caso di congruità e coerenza con gli studi di settore, o di rispetto dei ricavi parametrici, questo condono ha un costo, di 500,00 € per periodo di imposta per i contribuenti congrui e coerenti e 700,00 € per periodo di imposta per i contribuenti congrui ma non coerenti. Costa di più, anche se non molto, per chi ha dichiarato troppo, in quanto tale situazione rende congrui, ma non coerenti. È una delle assurdità del sistema “studi di settore”. Chi ha un buon reddito e svolge un'attività non soggetta a ritenuta può rimanere congruo e rendersi coerente semplicemente dichiarando di meno ... Ovvero uno strumento pro-fisco che rischia – in non pochi casi – di avere l'effetto esattamente contrario. Un costo così “relativamente” modesto per chi è coerente e congruo ha la sua logica nella pressoché nulla probabilità di subire un controllo fiscale, da cui l'opportunità di un ragionevole premio assicurativo. Non vi sono altri effetti da questa adesione, che nel disegno di legge iniziale preveda la possibilità di eliminare la documentazione fiscale, ad eccezione dei libri Iva. Questo *plus* per favorire l'adesione è invece scomparso nel testo definitivo.

Dichiarazione integrativa semplice (articolo 8)

Qualunque dichiarazione presentata può essere integrata, comprese quelle dei sostituti di imposta per le ritenute. In questo caso è però stabilito il divieto di rivalsa, con l'evidente rischio della duplicazione di imposta, nel caso in cui il percipiente venisse raggiunto da accertamento. Come accennato in precedenza, le dichiarazioni integrative, anche minime, sono indispensabili per evitare la proroga dei termini di accertamento (articolo 10), nel caso in cui non si aderisse al condono parametrico o al tombale. E' interessante al riguardo la possibilità di presentare la dichiarazione in forma riservata ad una banca, sia per redditi prodotti in Italia che all'estero. Per questi si paga un'imposta forfetaria del 6% con maggiori importi dovuti minimi di € 300,00.

Condono tombale (articolo 9)

E' il condono tipico per chi ha dichiarato poco o niente, in quanto comporta la maggiorazione di quanto dichiarato, e il pagamento di una somma fissa per gli anni non dichiarati. E' sufficiente aver presentato anche una sola dichiarazione per gli anni dal 1997 al 2001. Occorre però pagare per tutti gli anni e tutte le imposte.

Registro, Invim, successioni (articolo 11)

Anche per questi tributi - non ancora accertati - si paga poco se si è dichiarato poco, in quanto è prevista la maggiorazione del dichiarato. Vi è poi la remissione in termini per le denunce o dichiarazioni scadute e non presentate.

Vecchie cartelle esattoriali (articolo 12)

Chi ha resistito all'esecuzione esattoriale per ruoli erariali consegnati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000, se la cava con un quarto della cartella e il rimborso delle spese di esecuzione, senza ulteriori aggravati.

Tributi locali (articolo 13)

Ogni ente locale potrà decidere se e come consentire la sanatoria dei tributi locali. In compenso è sufficiente che la finanziari dichiarati di operare in deroga allo statuto del contribuente, per far slittare di un anno i termini di accertamento per l'Ici (articolo 31, comma 16), per le annualità 1998 e successive.

Regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14)

In funzione dei vari tipi di condono, si potranno adeguare le scritture contabili delle

imprese, sia per specificare le contropartite dei maggiori redditi dichiarati con le integrative semplici, sia per modificare le risultanze del magazzino nel caso di condono parametrico. In tal caso si dovrà pagare un altro 6%, in quanto viene meno una presunzione di ricavo per il futuro o vengono iscritti dei valori sul magazzino prima mancante, che diventeranno costi al momento della vendita di tali beni.

Non è ammesso però l'aumento di valore su quantità correttamente inventariate.

Definizione di verbali, inviti all'adesione, o di accertamenti non scaduti (articolo 15)

E' una norma nuova rispetto al passato, ed è stata opportunamente introdotta per definire situazioni che non sono ancora in contenzioso, ma non sono nemmeno neutre ai fini di una integrazione spontanea da parte del contribuente. Questa definizione avrà probabilmente molto successo, in quanto limita drasticamente la misura della pretesa erariale, che si riduce ulteriormente per l'abbandono di sanzioni e interessi.

Definizioni delle liti pendenti (articolo 16)

Questa definizione è di incerta entità, in quanto è condizionata dalle iscrizioni provvisorie in corso di giudizio, che devono essere pagate in ogni caso, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella esattoriale o l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio, e che non sono rimborsabili. La situazione più favorevole è quella del contribuente che ha vinto in primo (o secondo grado) e che ha già ottenuto il rimborso del pagamento provvisorio. Dovrà essere chiarita la situazione del contribuente che ha avuto la cartella esattoriale, e che è stata soltanto sospesa a seguito della sentenza favorevole.

Canone Rai (articolo 17)

Con 10 euro l'anno si potrà pagare il canone Rai degli anni pregressi.

Scudo fiscale (articolo 20)

Prorogato al 30 giugno 2003 lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. L'onere aumenta al 4% dei capitali, ma il decreto legge della vigilia di Natale (numero 282) lo riporta al 2.50% sino al 16 aprile 2003.

VERBALE DI ACCORDO CCNL METALMECCANICI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI AZIENDE ARTIGIANE - 15 gennaio 2003

In data 15 gennaio 2003, è stata sottoscritta tra le parti sociali un verbale di accordo per le imprese artigiane del settore metalmeccanico ed installazione di impianti.

Riportiamo, di seguito, uno stralcio del verbale in questione e le tabelle dei minimi di paga base in vigore dal 1 gennaio 2003 e dal 1 giugno 2003.



Ad integrale copertura del periodo dal 1.7.2000 al 31.03.2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 320,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 160,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2003;
- Euro 160,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2003.

Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ad integrale copertura del periodo dal 1.7.2000 al 31.3.2002, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 230,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 115,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2003;
- Euro 115,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2003.

Gli importi “una tantum” di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

Gli importi dell’una tantum sono stati qualificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall’importo dell’una tantum” dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 01.07.2000 – 31.03.2002. Gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati forfetariamente in Euro 150,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l’importo IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 110,00.

La suddetta detrazione verrà effettuata in misura del 50% (75,00 euro; 55,00 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della prima rata di una tantum (retribuzioni di marzo 2003) ed in misura del restante 50% (75,00 euro; 55,00 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della seconda rata di una tantum (retribuzioni di luglio 2003).

Nuovi minimi in vigore dall'01.01.03

1°	$725,60 + 32,01 =$	757,61
2°	$641,42 + 29,79 =$	671,31
2° bis	$575,22 + 28,03 =$	603,25
3°	$533,04 + 26,91 =$	559,95
4°	$478,36 + 25,45 =$	503,81
5°	$444,51 + 24,55 =$	469,06
6°	$403,07 + 23,46 =$	426,53

Nuovi minimi in vigore dall'01.06.03

1°	$757,61 + 32,02 =$	789,63
2°	$671,31 + 29,80 =$	701,01
2° bis	$603,25 + 28,04 =$	631,29
3°	$559,95 + 26,92 =$	586,87
4°	$503,81 + 25,46 =$	529,27
5°	$469,06 + 24,56 =$	493,62
6°	$426,53 + 23,46 =$	449,99

**VERBALE DI ACCORDO CCNL PULITINTOLAVANDERIE AZIENDE
ARTIGIANE – 21 gennaio 2003**

In data 21 gennaio 2003, è stato sottoscritto tra le parti sociali un verbale di accordo per il settore delle pulitintolavanderie.

Riportiamo, di seguito, uno stralcio del verbale in questione e le tabelle dei minimi salariali in vigore dal 1° febbraio 2003 e 1° giugno 2003.



Ad integrare copertura del periodo dal 1.1.2001 al 31.03.2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 180,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 90,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2003;
- Euro 90,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003.

Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ad integrale copertura del periodo dal 1.1.2001 al 31.03.2002, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 132,50 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- Euro 65,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2003;

- Euro 67,50 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003.

Gli importi “una tantum” di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

Gli importi dell’una tantum sono stati quantificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall’importo della prima tranche di “una tantum” erogata con le retribuzioni del mese di febbraio 2003 dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 01.01.2001 – 31.03.2002. a titolo convenzionale gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 90,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l’importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 65.

Retribuzione in vigore al 01.02.2003

Liv.	Minimo	Contingenza	EDR	IVC	TOTALE
6° S	744,99	525,64	10,33	10,59	1.291,55
6°	675,31	524,15	10,33	9,97	1.219,76
5°	574,88	515,46	10,33	9,14	1.109,81
4°	496,65	509,10	10,33	8,37	1.024,45
3°	456,77	507,38	10,33	8,01	982,49
2°	418,47	505,17	10,33	7,70	941,67
1°	370,41	502,79	10,33	7,28	890,81

Retribuzione in vigore al 01.06.2003

Liv.	Minimo	Contingenza	EDR	IVC	TOTALE
6° S	772,11	525,64	10,33	10,59	1.318,67
6°	700,92	524,15	10,33	9,97	1.245,37
5°	598,18	515,46	10,33	9,14	1.133,11
4°	518,16	509,10	10,33	8,37	1.045,96
3°	477,40	507,38	10,33	8,01	1.003,12
2°	438,24	505,17	10,33	7,70	961,44
1°	389,11	502,79	10,33	7,28	909,51



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO: RECUPERO DA PARTE DELL'INPS DEGLI SGRAVI INDEBITI – NOVITA'

Con la precedente comunicazione, avevamo dato notizia dell'operazione che sta effettuando l'INPS a seguito della decisione 11.05.99 della Commissione Europea, in ordine alle agevolazioni spettanti ai datori di lavoro che hanno assunto giovani con contratto di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995 – maggio 2001.

A seguito del rigetto del ricorso presentato dal Governo italiano alla Corte di Giustizia Europea, l'INPS ha emanato uno specifico messaggio (13.12.2002 n. 375) ed inviato una lettera a tutte le aziende che hanno stipulato CFL beneficiando di contributi in misura superiore al 25%, con la quale si invitano le stesse a fornire tutti gli elementi utili per l'eventuale recupero dei benefici non conformi agli orientamenti comunitari.

Premesso che le aziende in questione hanno usufruito dei benefici previsti per le

assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel pieno rispetto delle norme di legge esistenti all'epoca, la CNA si è attivata per costruire un'azione comune con le altre Organizzazioni Imprenditoriali al fine di far presente all'INPS sia la ristrettezza dei tempi indicati per la comunicazione dei dati da parte delle imprese, sia la oggettiva difficoltà a reperire alcune delle informazioni richieste sia, infine, l'incertezza circa la definizione del "De Minimis" ed in tal senso si sta predisponendo una lettera comune.

In attesa dell'esito dell'azione comune e di altre iniziative di chiarimento nei confronti della Direzione dell'INPS che le Organizzazioni Artigiane stanno perseguendo, invitiamo tutte le imprese interessate di attendere, prima di inviare all'INPS il formulario compilato, ulteriori indicazioni che Vi faremo pervenire nel più breve tempo possibile.

Legge 215/92

Agevolazione per l'imprenditoria femminile

SCADENZA DOMANDA 12 MARZO 2003

RISORSE DISPONIBILI EURO 2.312.782,50

BENEFICIARI:

PICCOLE IMPRESE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE, costituite ed iscritte al Registro delle Imprese (o dotate di Partita IVA se Ditte Individuali) al momento della presentazione della domanda

- ✗ **Imprese individuali** il cui titolare sia donna
- ✗ **Società di persone e cooperative** con compagine sociale formata almeno per il 60% da donne
- ✗ **Società di capitali** le cui donne detengano almeno i 2/3 delle quote di capitale e costituiscano almeno i 2/3 del totale dei componenti l'organo di amministrazione.

**MAGGIORAZIONE DEL 10% DEL PUNTEGGIO SE L'IMPRESA RICHIEDENTE È A TOTALE
PARTECIPAZIONE FEMMINILE**

SETTORI AMMISSIBILI:

- ✗ Agricoltura (classificazione ISTAT **A e B**)
- ✗ Manifatturiero e assimilati (classificazione ISTAT **C,D,E e F**)
- ✗ Commercio, Turismo e Servizi (classificazione ISTAT **G,H,I,J,K,M,N ed O**)

INIZIATIVE AMMISSIBILI:

- ✗ *a) Avvio di attività imprenditoriale*
- ✗ *b) Acquisto di attività preesistente* (rilevamento di attività preesistente o di un ramo d'azienda mediante acquisto o locazione per cinque anni)
- ✗ *c) Realizzazione di progetti aziendali innovativi* (introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, tecnologica ed organizzativa, anche finalizzata all'ammodernamento e all'ampliamento dell'attività esercitata)
- ✗ *d) Acquisizione di servizi reali* (per aumento di produttività, innovazione organizzativa, trasferimento di tecnologie, ricerca nuovi mercati, acquisizione nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, sviluppo sistemi qualità).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

- ✗ 1. *Impianti generali* (impianto elettrico, idraulico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento...)
- ✗ 2. *Macchinari ed attrezzature*, compresi arredi (**BENI NUOVI DI FABBRICA**)
- ✗ 3. *Brevetti*
- ✗ 4. *Software*
- ✗ 5. *Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori*, nel limite del 25% della spesa ammessa ai punti 1. e 2. Le spese di progettazione non possono superare il 5% dell'importo ammesso per opere murarie.
- ✗ 6. *Studi di fattibilità e piani d'impresa*, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

SPESE ESCLUSE

- ✗ Beni ad uso promiscuo (es. telefoni cellulari, computer portatili, autovetture...)
- ✗ Scorte
- ✗ Acquisto terreni e fabbricati
- ✗ Beni usati (ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistenti)
- ✗ Avviamento
- ✗ Mezzi targati

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

MISURE DELL'AGEVOLAZIONE:

✘ INTENSITA' MASSIMA ESPRESSA IN ESL O ESN

AREA DEL TERRITORIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO Impianti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, opere murarie, progettazione e studi	TIPOLOGIA DI INTERVENTO Servizi reali
Aree in deroga 87.3.c	8% ESN + 10% ESL	40% ESL
Aree non in deroga	15% ESL	30% ESL

● Il **programma agevolabile** è quello realizzato a partire **dal giorno successivo alla data di domanda**

● **VINCOLO DI APPORTO MINIMO DI MEZZI PROPRI PARI AD ALMENO IL 25% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO REALIZZATO**

✘ REGIME "DE MINIMIS"







AREA DEL TERRITORIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO Impianti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, opere murarie, progettazione e studi	TIPOLOGIA DI INTERVENTO Servizi reali
Aree in deroga 87.3.c	60%	40%
Aree non in deroga	50%	30%

● Il **programma agevolabile** è quello realizzato a partire **dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente (31/05/2001)**

● **VINCOLI: rispetto del limite di 100.000 euro di contributo in tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de minimis"**





● **NON** è applicabile per il settore del trasporto merci, della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

CRITERI DI PRIORITA'

-  *nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi*
-  *nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi*
-  *nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali*
-  *partecipazione femminile nell'impresa*
-  *programmi finalizzati al commercio elettronico*
-  *certificazioni ambientali e di qualità*

MAGGIORAZIONE DI 5 PUNTI PERCENTUALI se ricorrono una o entrambe le condizioni 5) e 6)

CRITERI DI PRIORITA' REGIONALI

- Criterio settoriale – classifica ISTAT '91**
-  Da E 40.10 a E 41.00.2 punti 0,50
 -  Da K 72.10 a K 72.60.2 punti 0,50
 -  Da k 73.10 a K 73.20 punti 0,50
 -  O 92.52 punti 0,50

Per ulteriori informazioni:



Ufficio FIDIMPRESA sede TERNI: Aurora Paoli – Donatella Improta Tel 0744 288361



Ufficio FIDIMPRESA sede ORVIETO: Lucia Pistucchia Tel 0763 393014

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

La C.N.A. attraverso la sua struttura di emanazione FIDIMPRESA Soc. Coop. a r.l. offre servizi ed assistenza in materia di credito a tutte le imprese artigiane e PMI della Provincia di Terni.

Per FINANZIARE la TUA IMPRESA

FIDIMPRESA assiste le imprese con **finanziamenti a "tasso concordato"**

particolarmente vantaggiosi che presentano le seguenti caratteristiche:

- IMPORTO: fino a 129. 000 euro
- DURATA: fino a 60 MESI
- TASSO: FISSO o VARIABILE
- GARANZIA: 50% del finanziamento

• **BANCHE CONVENZIONATE:**

- | | |
|---|---|
| • <u>CARIT</u> | • <u>CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO</u> |
| • <u>BANCA POPOLARE DI SPOLETO</u> | • <u>BANCA DELL'UMBRIA</u> |
| • <u>CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO</u> | • <u>BANCA POPOLARE DI TODI</u> |
| • <u>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</u> | • <u>UNIPOL BANCA</u> |
| • <u>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</u> | • <u>ARTIGIANCASSA</u> |
| • <u>BANCA TRASIMENTO ORVIETANO</u> | |

FIDIMPRESA offre alle imprese artigiane finanziamenti per scorte, liquidità ed investimenti (anche USATI) a tassi agevolati a valere sui **Fondi della Legge Regionale 5/90** secondo le seguenti modalità:

- IMPORTO: FINO A 25.800,00 EURO
- DURATA: FINO A 36 MESI
- TASSO: FISSO PARI AL 3.9%
- GARANZIA: 50% DEL FINANZIAMENTO

✂ La **CNA** OFFRE A TUTTE LE IMPRESE ARTIGIANE E PMI ASSOCIATE
CONVENZIONI BANCARIE, RELATIVE ALLE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE

Per la realizzazione di investimenti materiali (acquisto di immobili, macchinari ed attrezzature) ed immateriali (acquisizione di marchi, brevetti, licenze), le imprese artigiane, per il tramite di FIDIMPRESA, possono accedere a finanziamenti agevolati ai sensi della

Legge 949/52 (Artigiancassa)

al tasso agevolato del 2.80% (gennaio 2003) con durata fino a cinque
anni per i macchinari e fino a dieci anni per gli immobili.

